

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza di Assicurazione "MTO" e "Per Conto" – Contraenza Spedizioniere/Vettore Multimodale

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. **Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.**

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura della responsabilità civile del vettore stradale, della garanzia "Per Conto" e della responsabilità del vettore multimodale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di vettore per perdita o avaria delle cose trasportate (Sezione RCV)
- ✓ L'avaria delle cose trasportate nei casi di dolo e colpa grave di dipendenti e preposti dell'Assicurato (Sezione RCV)
- ✓ I danni materiali e diretti che le merci assicurate, affidate alla Contraente per il trasporto in esecuzione dei mandati scritti ricevuti dall'Assicurato, subiscono durante il viaggio (Sezione Per Conto nei trasporti via terra)
- ✓ Danni e perdite materiali e diretti alle merci assicurate, causati da scioperanti, terroristi o persone che agiscano per scopi politici (Sezione RCV e Per Conto nei trasporti via terra)
- ✓ La responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di spedizioniere e/o spedizioniere/vettore e/o operatore di trasporti multimodali per perdita o avaria delle cose trasportate (Sezione MTO)
- ✓ I danni materiali e diretti che le merci assicurate, affidate alla Contraente per il trasporto via mare, aereo o ferrovia in esecuzione dei mandati scritti ricevuti dall'Assicurato, subiscono durante il viaggio, incluse le operazioni di carico/scarico effettuate anche da terzi, sul/dal mezzo di trasporto, a condizione che tali operazioni vengano effettuate con mezzi meccanici idonei (Sezione Per Conto nei trasporti via mare, aereo e ferrovia)
- ✓ La responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di spedizioniere e/o spedizioniere vettore e/o operatore di trasporti multimodali per errori, omissioni o ritardi nell'espletamento degli ordini di spedizioni ricevuti (Sezione Ares)

Garanzie opzionali:

- ✓ Estensione garanzia per perdita o avaria di merci deperibili derivanti da variazione di temperatura o deterioramento

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci
- ✗ Perdita o avaria derivanti da infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose
- ✗ Danni derivanti da vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale
- ✗ Ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato
- ✗ Perdita o avaria derivanti di merci deperibili derivanti da variazione di temperatura o deterioramento se non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio o collisione in cui risulti direttamente coinvolto il mezzo di trasporto (MTO), salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura
- ✗ Carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso, autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie e carichi completi di tabacchi, telefoni cellulari e tablet, salvo diversa pattuizione

In relazione alla garanzia RCV sono inoltre esclusi i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria cagionate da:

- ✗ Atti od omissioni commessi dall'Assicurato dolosamente (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti o procuratori)
- ✗ Violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Non sono assicurati i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati ai sensi di legge all'autotrasporto di cose per conto terzi
- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti
- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni

Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie "RCV" + "Per Conto" nei trasporti via terra sono valide nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e nell'ambito del territorio europeo e dei Paesi espressamente indicati in polizza, con esclusione dei trasporti per, da, attraverso, o le giacenze in Russia, Bielorussia, Ucraina (incluse le regioni della Crimea, Luhansk e Donetsk), compresi i loro territori e possedimenti e qualsivoglia stato o suddivisione politica degli stessi, - nonché trasporti terrestri effettuati ad est del 42° meridiano (autocarro/ferrovia).
- ✓ Le garanzie "MTO" + "Per Conto" nei trasporti via mare e aereo sono prestate per i trasporti effettuati nel Mondo Intero
- ✓ Sono comunque esclusi i trasporti per, da, attraverso, o le giacenze in Russia, Bielorussia o Ucraina (incluse le regioni della Crimea, Luhansk e Donetsk), compresi i loro territori e possedimenti e qualsivoglia stato o suddivisione politica degli stessi, - nonché trasporti terrestri effettuati ad est del 42° meridiano (autocarro/ferrovia).



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Pagare il premio nei modi e nei tempi stabiliti
- Prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero ed alla conservazione delle merci trasportate
- Denunciare immediatamente per iscritto all'Assicuratore ogni sinistro e richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria o del Perito dell'Assicuratore più vicino al luogo in cui il sinistro si è verificato o il danno è stato scoperto. Quando possibile, l'accertamento del danno deve avvenire in contraddittorio con il ricevitore delle merci
- Non apportare, in quanto possibile, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o del Perito dell'Assicuratore
- Trasmettere il reclamo, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro; adoperarsi per la raccolta di elementi per la difesa nonché, su richiesta dell'Assicuratore, per un componimento amichevole astenersi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità
- In caso di incendio o grave sinistro indennizzabile a termini di polizza, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente più vicina al luogo in cui il sinistro si è verificato
- In caso di furto o sottrazione delle merci assicurate, sporgere immediatamente denuncia scritta all'Autorità competente, inviandone copia all'Assicuratore. Inoltre, denunciare il sinistro all'Assicuratore immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento tramite telegramma, telex, telefax o telefono. In caso di ritrovamento del veicolo, chiedere immediatamente l'intervento del Commissario d'Avaria o del Perito dell'Assicuratore
- In caso di sinistro relativo alla Sezione RCV e Per Conto nei trasporti via terra, oltre a quanto sopra indicato, trasmettere all'Assicuratore la lettera di vettura delle merci danneggiate e/o mancanti, la fattura del nolo conteggiato per il trasporto delle merci suddette e la fotocopia della pagina del Registro IVA del Contraente sulla quale è registrata la fattura



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per intero all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata.

Il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione alla decorrenza oppure tramite rate con la frequenza concordata in fase di quotazione.

La durata del pagamento è annuale, salvo specifica diversa pattuizione tra le parti in fase di quotazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo assicurativo.

La copertura prestata dalla Sezione RCV e Per Conto nei trasporti via terra ha effetto dal momento della presa in consegna delle merci assicurate per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario. In ogni caso, la copertura termina alle ore 24.00 del quinto giorno successivo all'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

La copertura prestata dalla Sezione MTO ha effetto dal momento della presa in consegna delle merci assicurate per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario

La copertura prestata dalla Sezione Per Conto nei trasporti via mare, aereo e ferrovia ha effetto dal momento in cui le merci vengono movimentate per la prima volta nel magazzino o nel luogo di deposito di partenza al fine di essere caricate nel/sul mezzo di trasporto per l'inizio del viaggio, inclusa l'eventuale giacenza all'interno dei recinti dello stabilimento del Contraente. La copertura termina al momento della consegna delle merci al magazzino del ricevitore od altro magazzino finale nella località di destinazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso.

Le Parti Contraenti si riservano il diritto di disdire il contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata e/o PEC (Posta Elettronica Certificata), che ciascuna delle Parti Contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza di Assicurazione “MTO” e “Per Conto” – Contraenza Spedizioniere/Vettore Multimodale

DIP Aggiuntivo realizzato in data: febbraio 2024. Aggiornato a gennaio 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quanto riportato nel DIP



Che cosa non è assicurato?

✗ Rischi esclusi

In relazione alla garanzia Per Conto sono inoltre esclusi i danni causati da:

- ✗ Dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, salvo quanto previsto alla garanzia RCV
- ✗ Dolo o colpa grave dei dipendenti e preposti del Contraente, del subvettore e suoi dipendenti e/o suoi preposti, ovvero d'ogni altro soggetto di cui il Contraente si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni, salvo quanto previsto alla garanzia RCV
- ✗ Difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti
- ✗ Cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo dell'Assicurato o di loro dipendenti
- ✗ Violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini

In relazione alla Sezione RCV e Per Conto nei trasporti via terra sono inoltre esclusi i danni conseguenti a:

Perdita o avaria di merci deperibili e/o da trasportarsi a mezzo di autoveicoli isotermeici o frigoriferi

- ✗ derivanti da variazione di temperatura o deterioramento se non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l'autoveicolo, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione “Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?”

In relazione alla Sezione MTO sono inoltre esclusi i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria cagionate da:

- ✗ Atti od omissioni commessi dall'Assicurato dolosamente (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti o procuratori)
- ✗ Violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini
- ✗ Infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose
- ✗ Vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci

	In relazione alla Sezione Per Conto via mare, aereo e ferrovia sono esclusi: ✗ Relativamente ai trasporti di merci di natura deperibile, i danni derivanti da variazione di temperatura ✗ Relativamente alla merci non containerizzate, copertura Caricazione sopra coperta, i rischi di ruggine e ossidazione, salvo siano concordati tra le Parti In relazione alla Sezione Ares sono esclusi: ✗ I danni provocati dolosamente dall'Assicurato, dal suo legale rappresentante o procuratore ✗ Tutti i danni materiali subiti dalle merci e in particolare quelli conseguenti a rischi che possono venire coperti da contratti di assicurazione trasporti, incendio, furto, responsabilità civile, crediti, cauzione e fedeltà salvo che non si tratti di danni conseguenti a rischi espressamente assicurati a termini di polizza ✗ I danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero svilupino radioattività ✗ Danni derivanti da atti di guerra, terrorismo, scioperi, sommosse, atti vandalici, insurrezioni, tumulti, occupazioni militari, invasioni e sequestro salvo che il rischio non abbia origine da un errore dell'Assicurato coperto dalla polizza ✗ I danni che non derivano da accordi generalmente in uso tra lo spedizioniere ed il suo mandante (ad esempio penalità contrattuali e garanzia dei termini di resa) oppure da accordi con i quali venga ampliata la responsabilità legale dello spedizioniere o delle spedizioniere vettore, fatti salvi i danni indiretti, conseguenti ad un rischio garantito, non derivanti da obbligazioni deliberatamente assunte dall'Assicurato con il mandante ✗ Danni a persone ✗ Danni originati da mancato avviso al mittente o al destinatario e/o da mancata, erronea o ritardata esecuzione/consegna della spedizione, incluse le spese per l'invio delle merci all'esatta destinazione, qualora l'Assicurato non presenti prova che gli stessi non risultano originati da detti rischi ✗ Le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, ad eccezione delle perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai clienti dell'Assicurato in conseguenza delle irrogazioni di sanzioni amministrative, del cui pagamento l'Assicurato non sia obbligato, anche in solido con il cliente (e salvo il caso di insolvenza dello stesso), ai sensi delle disposizioni vigenti ✗ Danni conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di denaro o di titoli al portatore ✗ I danni conseguenti al trattamento di dati personali o alla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale ✗ Reclami concernenti spedizioni di oggetti preziosi, gioielli, valori ed esplosivi, armi o munizioni da guerra, animali, prodotti deperibili ✗ La responsabilità del proprietario o conducente per danni cagionati a terzi dalla circolazione o navigazione di veicoli, natanti e aeromobili utilizzati/noleggiati (a tempo o a viaggio) dall'Assicurato nell'espletamento dell'attività formante oggetto dell'assicurazione sia o no l'Assicurato stesso vettore o proprietario di detti mezzi In relazione alla garanzia opzionale Estensione garanzia per perdita o avaria di merci deperibili derivanti da variazione di temperatura o deterioramento sono escluse le perdite o i danni dipendenti da: ✗ Mancate od inidonee istruzioni scritte al vettore riguardo alla temperatura da mantenere durante tutto il corso del viaggio, nonché i tempi ed i termini di consegna delle merci ✗ Impiego di sistemi di imballaggio e/o containerizzazione non idonei alla tipologia del trasporto ✗ Scelta inadeguata del vettore incaricato del trasporto se direttamente effettuata dall'Assicurato ✗ Mancata o difettosa circolazione dell'aria all'interno degli imballi e/o contenitori impiegati per il trasporto ✗ Danni derivanti dall'uso improprio dei sistemi di raffreddamento ✗ Mancata preraffreddazione della merce prima dell'inizio del trasporto o della consegna al vettore ✗ Non rispondenza del prodotto alle disposizioni sanitarie
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! In merito ai trasporti effettuati con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari e relativi a carichi completi di pelli, pellicce, prodotti farmaceutici, computer, televisori, Hi-Fi, l'assicurazione è prestata purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni di assicurabilità:
 - sugli autocarri adibiti al trasporto, ad eccezione dei "telonati", sia correttamente installato e messo in funzione - durante tutto il tragitto e le eventuali soste con la merce a bordo del mezzo - un sistema di rilevamento satellitare antifurto/antirapina conforme alle norme CEI 79/28, collegato con primaria società di telesorveglianza; ovvero
 - il viaggio venga effettuato con la presenza di due autisti, con l'obbligo per uno dei due di restare a bordo dell'automezzo, durante le fermate in corso di viaggio da qualsiasi causa dipendenti.
- ! L'assicurazione è soggetta all'applicazione di franchigie specifiche. Tali franchigie, salvo diversamente indicato nella proposta formulata dall'Impresa, sono le seguenti:
 - In relazione alle Sezioni RCV e Per Conto nei trasporti via terra:
 - uno scoperto del 10%, con un minimo di € 250, dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a furto totale, rapina, furto parziale, manomissione, smarrimento ed ammanchi in genere; dispersione, colaggio o contaminazione delle merci trasportate a mezzo di autocisterna; furto durante la sosta a terra in magazzini di proprietà e/o gestione dell'Assicurato;

- uno scoperto del 20%, con un minimo di € 500, per danni conseguenti a dolo, dell'importo indennizzabile per danni conseguenti ad appropriazione indebita e/o colpa grave, nonché per furto o sottrazione delle merci;
- uno scoperto del 25%, con un minimo di € 500, dell'importo indennizzabile in caso di mancato rispetto delle warranties, in quanto condizioni di assicurabilità a termini di polizza;
- una franchigia fissa di € 250 per sinistro per tutti gli altri avvenimenti.
- In relazione alla Sezione MTO:
- uno scoperto del 10%, con un minimo di € 250, dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a furto totale, rapina, furto parziale, mancata consegna, manomissione, smarrimento ed ammanchi in genere;
- uno scoperto del 20%, con un minimo di € 500, dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a dolo, appropriazione indebita e/o colpa grave;
- una franchigia fissa di € 250 per sinistro per tutti gli altri avvenimenti.
- In relazione alla Sezione Per Conto via mare, aereo e ferrovia:
- uno scoperto del 10%, con un minimo di € 250, dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a furto totale, rapina, furto parziale, mancata consegna, manomissione, smarrimento ed ammanchi in genere;
- una franchigia fissa di € 250 per sinistro per tutti gli altri avvenimenti.
- In relazione alla Sezione Ares uno scoperto del 10% con il minimo di € 250



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche operanti come spedizionieri e/o vettori multimodali (MTO).



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 23%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Chubb.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<i>Se il Contraente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i> <i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i> <i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link:</i> https://www.chubb.com/content/dam/it/tabella-delle-patologie_oblio-oncologico.pdf.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il Contraente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</i> <i>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

Polizza di Assicurazione “MTO”
e “Per Conto”
Contraenza Spedizionario /
Vettore Multimodale

CHUBB®

INDICE

- **DEFINIZIONI**
- **MASSIMALI / SOMME ASSICURATE**
- **FRANCHIGIE E/O SCOPERTI**
- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**
 - Art. 01 - Durata del contratto
 - Art. 02 - Disdetta del contratto
 - Art. 03 - Disdetta rischi guerra e scioperi
 - Art. 04 - Comunicazioni tra le parti
 - Art. 05 - Modifiche contrattuali
 - Art. 06 - Imposte
 - Art. 07 - Disposizioni di Legge e Giurisdizione
 - Art. 08 - Condizioni Particolari
- **SEZIONE A) – GARANZIA “RCV” –**
NORME CHE REGOLAMENTANO L'ASSICURAZIONE “RCV”
 - Art. 09- Oggetto dell'assicurazione
 - Art. 10 - assicurazione dell'avaria delle cose trasportate nei casi di dolo e colpa grave
 - Art. 11 - Limiti di indennizzo
 - Art. 12 - Esclusioni
- **SEZIONE B) – Garanzia “PER CONTO” (terra)**
NORME CHE REGOLAMENTANO L'ASSICURAZIONE “PER CONTO” NEI TRASPORTI VIA TERRA
 - Art. 13 - Rischi assicurati
 - Art. 14 - Valore assicurabile
 - Art. 15 - Esclusioni
 - Art. 16 - Determinazione del danno
 - Art. 17 - Richiesta dell'indennizzo
 - Art. 18 - Limite dell'indennizzo
 - Art. 19 - Pagamento dell'indennizzo
 - Art. 20 - Avaria comune (durante le traversate marittime o per acque interne degli autocarri con le merci a bordo)
- **SEZIONI “RCV” E “PER CONTO” nei trasporti via terra (SEZIONI A+B)**
NORME CHE REGOLAMENTANO ENTRAMBE LE SEZIONI
 - Art. 21 - Garanzia bagnamento, contaminazione e colaggio
 - Art. 22 - Rischi scioperi
 - Art. 23 - Garanzia per sosta a terra in magazzini di proprietà o in gestione del contraente
 - Art. 24 - Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci
 - Art. 25 - Durata dell'assicurazione
 - Art. 26 - Esclusioni
 - Art. 27 - Condizioni di assicurabilità
 - Art. 28 - Spese di rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento e distruzione, sgombero della sede stradale
- **SEZIONE C) – Garanzia “MTO”**
NORME CHE REGOLAMENTANO L'ASSICURAZIONE “MTO”
 - Art. 29 - Oggetto dell'assicurazione
 - Art. 30 - Assicurazione dell'avaria delle cose trasportate nei casi di dolo e colpa grave
 - Art. 31 - Limiti di indennizzo
 - Art. 32 - Durata dell'assicurazione
 - Art. 33 - Esclusioni

- **SEZIONE D) – Garanzia “PER CONTO” (mare, aereo e ferrovia)**
NORME CHE REGOLAMENTANO L'ASSICURAZIONE “PER CONTO” NEI TRASPORTI VIA MARE E AEREO
 - Art. 34 - Rischi assicurati
 - Art. 35 - Valore assicurabile
 - Art. 36 - Determinazione del danno
 - Art. 37 - Richiesta dell'indennizzo
 - Art. 38 - Limite dell'indennizzo
 - Art. 39 - Pagamento dell'indennizzo
 - Art. 40 - Durata della garanzia (applicabile in base ai mezzi di trasporto previsti dalla copertura di polizza)
 - Art. 41 - Classificazione ed età delle navi
 - Art. 42 - Caricazione sopra coperta
 - Art. 43 - Avaria comune
 - Art. 44 - Abbandono
- **SEZIONE E) – Garanzia “ARES”**
NORME CHE REGOLAMENTANO L'ASSICURAZIONE “ARES” (ERRORI E OMISSIONI)
 - Art. 45 - Oggetto dell'assicurazione
 - Art. 46 - Rischi assicurati
 - Art. 47 - Rischi esclusi
 - Art. 48 - Diritti di regresso
- **NORME CHE REGOLAMENTANO L'ASSICURAZIONE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA**
 - Art. 49 - Merci escluse
 - Art. 50 - Paesi Esclusi
 - Art. 51 - Altre Clausole
 - Art. 52 - Validità territoriale
 - Art. 53 - Estensione per merci affidate a sub-vettore
 - Art. 54 - Pagamento del premio, effetto dell'assicurazione ed elevazione del periodo di mora
 - Art. 55 - Clausola broker
- **NORME IN CASO DI SINISTRO**
 - Art. 56 - Obblighi in caso di sinistro
 - Art. 57 - Obblighi specifici in caso di furto o sottrazione delle merci
 - Art. 58 - Documentazione supplementare da presentare in caso di danno
 - Art. 59 - Presentazione del certificato di chiusa istruttoria
 - Art. 60 - Gestione delle vertenze – spese legali
 - Art. 61 - Franchigia peritale
- **DETERMINAZIONE DEL PREMIO**
 - Art. 62 - Notifica dei rischi
 - Art. 63 - Tassi, determinazione e regolazione del premio
- **CONDIZIONI PARTICOLARI**
 - Art. 64 - -----
 - Art. 65 - -----
- **ALLEGATI**
- **DICHIARAZIONE ASSICURATO/CONTRAENTE**

_____oOo_____

DEFINIZIONI

Apparecchio antifurto	- meccanismo idoneo ad inibire la messa in marcia del veicolo;
Assicurato	- soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione (nella sezione RCV tale definizione coincide con quella di "Contraente"; nella sezione Danni per conto si intende l'avente diritto sulle merci);
Assicurazione	- impegno della Società;
Autoarticolato	- complesso di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
Autocarro	- veicolo destinato al trasporto di cose;
Autocisterna	- veicolo dotato di un serbatoio, adibito al trasporto di merci, facente parte integrante dell'autoveicolo stesso;
Autotreno	- complesso di veicoli costituiti da un autocarro (unità motrice) cui è agganciato un rimorchio;
Autoveicolo	- veicolo a motore con almeno quattro ruote destinato al trasporto di cose o persone (rientrano in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati);
Autovettura	- veicolo destinato al trasporto di persone;
Chiavi dell'antifurto	- tutti dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto;
Coassicurazione	- ripartizione dell'assicurazione tra più Imprese assicuratrici, ciascuna con quota predeterminata;
Contraente	- soggetto che contrae la polizza di assicurazione;
Danno	- perdita o l'avaria o la spesa derivante dal sinistro;
Delegataria	- qualifica attribuita, in caso di coassicurazione, alla Società che emette la polizza e che gestisce i rapporti che ne derivano anche per conto delle Società Coassicuratrici;
Giurisdizione	- ambito territoriale in cui si esercita l'Autorità Giudiziaria;
Franchigia	- importo che viene dedotto dall'importo indennizzabile dalla Società e che resta a carico dell'Assicurato;
Importo indennizzabile	-somma dovuta dalla Società, al lordo della franchigia e/o dello scoperto se convenuti, in caso di sinistro;
Indennizzo	- somma dovuta dalla Società, al netto dello scoperto e/o della franchigia se convenuti, in caso di sinistro;
Operatore di trasporti multimodali (MTO)	- il vettore che per il trasferimento della merce utilizza due o più modalità di trasporto diverse.
Polizza	- documento che prova l'assicurazione;
Premio	- corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società per effetto della polizza;
Rimorchio	- veicolo adibito al trasporto di cose, destinato a essere trainato da altro veicolo;

Rischio	- probabilità che si verifichi il sinistro;
Semirimorchio	- veicolo, adibito al trasporto di cose, costruito in modo tale che una parte di esso si sovrapponga al trattore e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detto trattore;
Scoperto	- parte di danno, espressa in percentuale, non coperta dalla Società e che resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato;
Sinistro	- evento futuro ed incerto atto a produrre un danno;
Società	- Impresa assicuratrice e, in presenza di coassicurazione, tutte le Imprese assicuratrici;
Spedizioniere	- il soggetto che assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie;
Spedizioniere-vettore	- il soggetto che, con mezzi propri o altrui, assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte.
Trattore	- veicolo destinato esclusivamente al traino di semirimorchi;
Veicolo	- macchina circolante su strada (rientrano in questo termine: autoarticolato, autocarro, autocisterna, autotreno, autovettura, trattore, rimorchio, semirimorchio);
Vettore	- soggetto legalmente riconosciuto che assume l'incarico di effettuare il trasporto di cose.

oOo

MASSIMALI / SOMME ASSICURATE

SEZIONE A) - Garanzia "RCV"

Il massimale per ogni trasporto è fissato in:

€ _____

Il suddetto massimale di garanzia si intende prestato nella forma a "Primo Rischio Assoluto", pertanto, la Società rinuncia ad invocare la "Regola Proporzionale" di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia per sosta a terra in magazzini di proprietà o in gestione del Contraente, il massimale è fissato in:

€ _____

Si conviene inoltre fra le Parti che la presente garanzia opera a "Primo Rischio Assoluto" rispetto a quanto altrimenti indennizzabile in virtù di altre polizze stipulate dal Contraente, volendo con questo intendere che questa garanzia è valida indipendentemente dalla prestazione complessivamente fornita da dette altre polizze.

SEZIONE B) - Garanzia "Danni per conto" trasporti via terra

Le somme massime che la Società garantisce per ogni sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento, sono limitate a:

€	0,00	per ogni autocarro, autotreno, autoarticolato e furgone;
€	0,00	per ogni nave-traghetto e/o roll-on/roll-off;
€	0,00	per ogni vagone e/o convoglio ferroviario (autoveicolo su carri ferroviari);
€	0,00	per ogni giacenza tecnica in corso di transito in magazzini di terzi;
€	0,00	per ogni giacenza in magazzini di proprietà o in gestione del Contraente.

L'assicurazione è prestata sino a concorrenza delle somme assicurate indicate; qualora, in sede di liquidazione del danno, il valore assicurabile risultasse superiore al 120% delle somme assicurate, il danno verrà indennizzato nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

SEZIONE C) - Garanzia "MTO"

Il massimale per ogni trasporto è fissato in:

€ _____

Il suddetto massimale di garanzia si intende prestato nella forma a "Primo Rischio Assoluto", pertanto, la Società rinuncia ad invocare la "Regola Proporzionale" di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

SEZIONE D) - Garanzia "Danni per conto" trasporti mare e aereo e ferrovia

Le somme massime che la Società garantisce per ogni sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento, sono limitate a:

€	0,00	per ogni nave;
€	0,00	per ogni aereo;
€	0,00	per ogni convoglio ferroviario;
€	0,00	per ogni autocarro (tratte di connessione);

con i seguenti sub-limiti

€ 0,00 per ogni container
€ 0,00 per ogni spedizione di merce fragile

L'assicurazione è prestata sino a concorrenza delle somme assicurate indicate; qualora, in sede di liquidazione del danno, il valore assicurabile risultasse superiore al 120% delle somme assicurate, il danno verrà indennizzato nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

SEZIONE E) - Garanzia "ARES"

La garanzia è prestata fino alla concorrenza per ogni ordine di spedizione di:

€ _____

Qualora un unico evento o una serie di eventi dannosi, connessi e conseguenti l'uno all'altro da essere considerati in senso unitario, interessino più ordini di spedizione, il risarcimento da parte della Società non potrà essere superiore a:

€ _____

Questi ultimi importi rappresenteranno anche il massimo risarcimento annuo.

Il suddetti massimali di garanzia si intendono prestati nella forma a "Primo Rischio Assoluto", pertanto, la Società rinuncia ad invocare la "Regola Proporzionale" di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

AUMENTO DELLE SOMME ASSICURATE E RELATIVO SOPRAPREMIO (a Valore Intero)

Nel caso in cui il Contraente avesse occasionalmente la necessità di ottenere la garanzia per somme superiori a quelle ordinarie evidenziate, il Contraente stesso potrà darne comunicazione alla Società prima dell'inizio della relativa assicurazione.

In tal caso le condizioni ed il maggior premio dovuto saranno oggetto di trattativa da effettuarsi di volta in volta.

_____ **OooOooO** _____

FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

I danni e le perdite risarcibili a termini della presente sezione di polizza saranno così liquidati:

SEZIONE A + B) - Garanzia "RCV" + Garanzia "Danni per conto" trasporti via terra

- a) Con deduzione dello scoperto del **10%** - con un minimo di **€ 250,00** - dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a:
- Furto totale, rapina, furto parziale, manomissione, smarrimento ed ammanchi in genere;
 - Dispersione, colaggio o contaminazione delle merci trasportate a mezzo di autocisterna;
 - Furto durante la sosta a terra in magazzini di proprietà e/o gestione dell'Assicurato.
- b) Con deduzione dello scoperto del **20%** - con un minimo di **€ 500,00** - dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a:
- Dolo, appropriazione indebita e/o colpa grave, nonché per quanto previsto all'Art. 25 "Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci";
 - Danni riferiti ai commi a) b) dell'Art. 24 "Estensione per merci affidate a sub- vettore";
 - Danni da bagnamento, qualora le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte.
- c) Con deduzione dello scoperto del **25%** - con un minimo di **€ 500,00** - dell'importo indennizzabile in caso di mancato rispetto delle warranties di cui all'Art. 28 "Condizioni di assicurabilità".
- d) Con deduzione della franchigia fissa di **€ 250,00** per sinistro per tutti gli avvenimenti.

SEZIONE C) - Garanzia "MTO"

- a) Con deduzione dello scoperto del **10%** dell'importo indennizzabile - con un minimo di **€ 250,00** - per danni conseguenti a furto totale, rapina, furto parziale, mancata consegna, manomissione, smarrimento ed ammanchi in genere.
- b) Con deduzione dello scoperto del **20%** - con un minimo di **€ 500,00** - dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a Dolo, appropriazione indebita e/o colpa grave.
- c) Con deduzione della franchigia fissa di **€ 250,00** per sinistro per tutti gli avvenimenti.

SEZIONE D) - Garanzia "Danni per conto" trasporti mare e aereo e ferrovia

- a) Con deduzione dello scoperto del **10%** dell'importo indennizzabile - con un minimo di **€ 250,00** - per danni conseguenti a furto totale, rapina, furto parziale, mancata consegna, manomissione, smarrimento ed ammanchi in genere.
- b) Con deduzione della franchigia fissa di **€ 250,00** per sinistro per tutti gli avvenimenti.

SEZIONE E) - Garanzia "ARES"

Con deduzione dello scoperto del **10%** con il minimo di **€ 250,00**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 01 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha effetto e scadenza come riportato nel frontespizio di polizza.

Dopo la data di scadenza la polizza si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore esercizio assicurativo e così successivamente, salvo disdetta di una delle Parti da darsi nei termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.

La garanzia è operante per tutti i viaggi che hanno inizio durante il periodo di assicurazione e cessa al completamento dello stesso anche se nel frattempo la polizza sia scaduta o risolta o disdetta.

ART. 02 DISDETTA DEL CONTRATTO

Le Parti Contraenti si riservano il diritto di disdire il presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata e/o PEC (Posta Elettronica Certificata), che ciascuna delle Parti Contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte.

La Società ha il diritto di esigere il pagamento dei premi dovuti e non ancora pagati come pure rimborseranno la parte di premio (al netto dell'imposta) relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di disdetta il contratto non ha più effetto per le merci spedite dopo la data di effetto della predetta disdetta.

Per tutti i rischi iniziati anteriormente a tale data, la Società risponderà sino al momento della loro estinzione, a termini delle Condizioni di Polizza.

ART. 03 DISDETTA RISCHI GUERRA E SCIOPERI

Con riferimento ai successivi Artt. 13 e 22, la Società si riserva il diritto di disdire mediante comunicazione scritta con data certa, la garanzia contro i rischi di guerra, mine e scioperi, in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni, ad eccezione dei soli rischi scioperi per le spedizioni da/per gli Stati Uniti D'America per le quali il preavviso viene ridotto a 48 ore.

Fermo restando quanto previsto dalla clausola Five Powers War Clause JC2023-024 – ed. 6th Jan 2023, la garanzia contro i rischi scioperi cesserà automaticamente allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, vi sia o non dichiarazione di guerra, fra qualsiasi dei seguenti Paesi: REGNO UNITO - STATI UNITI D'AMERICA - FRANCIA - CSI (ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) - REPUBBLICA POPOLARE CINESE.

Di conseguenza le merci spedite dopo lo scadere del predetto termine, non saranno più coperte da assicurazione per i rischi di scioperi e gli Assicuratori non saranno tenuti ad effettuare alla Contraente alcuna notifica di disdetta.

Per tutti i rischi iniziati prima dei predetti termini la copertura resterà comunque in vigore fino al momento di estinzione dei rischi stessi a termini di Polizza.

ART. 04 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.

ART. 05 MODIFICHE CONTRATTUALI

Ogni modifica del contratto deve essere provata per iscritto.

ART. 06 IMPOSTE

Le imposte che gravano sui premi di cui alla presente assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 07 DISPOSIZIONI DI LEGGE E GIURISDIZIONE

Per quanto previsto dal contratto le Parti contraenti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi complementari della Repubblica Italiana.

Le Parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti da cui all'Art. 28 c.p.c., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART. 08 CONDIZIONI PARTICOLARI

Le eventuali Condizioni Particolari riportate nel presente contratto prevalgono, in caso di discordanza, con quant'altro previsto.

SEZIONE A) - Garanzia "RCV"

Norme che regolamentano l'assicurazione "RCV"

(POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE)

ART. 09 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate. La Società non è obbligata per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte dall'Assicurato.

L'assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle Leggi e delle convenzioni internazionali vigenti, anche se incaricati da persone diverse dall'Assicurato stesso.

Si intendono assicurate merci varie - salvo le esclusioni previste al successivo Art. 49 "Merci escluse".

ART. 10 ASSICURAZIONE DELL'AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE NEI CASI DI DOLO E COLPA GRAVE

Qualora all'Assicurato venga contestata l'opponibilità dei limiti di risarcimento previsti dalle leggi ovvero dalle convenzioni internazionali vigenti al momento del sinistro e, a seguito di vertenza giudiziale o per comprovata responsabilità, egli sia tenuto al risarcimento per somme superiori ai predetti limiti, la Società lo terrà indenne di quanto da lui dovuto anche in eccedenza ai limiti stessi sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, della somma ordinaria specificata oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. "Obblighi in caso di sinistro" e "Gestione delle vertenze - spese legali" della sezione - Norme in caso di sinistro.

In tali casi l'impegno della Società si intende valido anche per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato:

a) per dolo, appropriazione indebita e/o colpa grave:

- dei suoi dipendenti e preposti, del sub-vettore e suoi dipendenti e/o suoi preposti,

ovvero

- d'ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto,

quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;

b) per colpa grave dell'Assicurato (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti e le omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori).

Resta inteso che detto impegno della Società è relativo ai risarcimenti dovuti dall'Assicurato nella sua qualità di vettore stradale.

I danni e le perdite indennizzabili in base al presente articolo, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata nella Scheda "Franchigie e/o scoperti".

La Società rinuncia ad esperire l'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente, salvo i casi di dolo.

ART. 11 LIMITI DI INDENNIZZO

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dalle leggi e dalle convenzioni internazionali vigenti.

In tutti i casi detto limite è fissato sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni mezzo di trasporto, delle somme indicate nella "Scheda riepilogativa" oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. "Obblighi in caso di sinistro" e Gestione delle vertenze - spese legali" della sezione - Norme in caso di sinistro.

ART. 12 ESCLUSIONI

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria cagionate da:

- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato dolosamente (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti o procuratori);
- b) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci.

_____ **OooOooO** _____

SEZIONE B) - Garanzia “per conto”

Norme che regolamentano l'assicurazione “per conto” nei trasporti via terra

ART. 13 RISCHI ASSICURATI

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate - affidate al Contraente per il trasporto, in esecuzione dei mandati scritti ricevuti dall'Assicurato - subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i rischi, salvo quanto previsto dagli Artt. 25 e 15 “Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci” ed “Esclusioni”.

L'assicurazione è operante anche durante le tratte effettuate dall'autoveicolo su carri ferroviari, su chiatta fluviale ovvero a bordo di navi traghetto/Ro-Ro e, limitatamente a questi ultimi, si intendono inoltre compresi i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate, causati da:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Si intendono inoltre comprese le operazioni di carico/scarico effettuate anche da terzi, sul/dal mezzo di trasporto a condizione che dette operazioni vengano effettuate con mezzi meccanici idonei. Si precisa che per "carico" si intende l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto per deporle sullo stesso, e per "scarico" l'operazione esattamente contraria.

ART. 14 VALORE ASSICURABILE

Il valore massimo assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:

- a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali;
- b) il costo di produzione, del trasporto e le spese ed oneri accessori per le merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

ART. 15 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato (salvo quanto previsto all'Art. 10 della sezione A) “Norme che regolamentano l'assicurazione RCV”);
- b) dolo o colpa grave dei dipendenti e preposti del Contraente, del subvettore e suoi dipendenti e/o suoi preposti, ovvero d'ogni altro soggetto di cui il Contraente si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni (salvo quanto previsto all'Art. 10 della sezione A) “Norme che regolamentano l'assicurazione RCV”);
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti;
- f) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- g) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;

- h) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- i) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini.

ART. 16 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.

ART. 17 RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.

A tal fine, oltre a quant'altro previsto in polizza, l'Assicurato deve:

- a) esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- b) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

ART. 18 LIMITE DELL'INDENNIZZO

La somma assicurata indicata in polizza costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società oltre ai compensi dei Periti o Commissari di Avaria incaricati e le eventuali spese per l'intervento delle Autorità.

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate, anche in eccedenza ai limiti massimi di indennizzo, nella proporzione in cui la somma assicurata massima sta al valore assicurabile complessivo delle merci caricate sull'autocarro o carro ferroviario che ha subito il sinistro o delle merci presenti in un unico convoglio ferroviario o nave traghetto o singola località o luogo di deposito al momento del sinistro.

ART. 19 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo dovuto in base alla presente polizza è pagato all'Assicurato.

L'indennizzo può essere pagato al Contraente a condizione che l'Assicurato ne dia esplicito consenso scritto e confermi di non beneficiare di altre assicurazioni per lo stesso danno.

ART. 20 AVARIA COMUNE (Durante le traversate marittime o per acque interne degli autocarri con le merci a bordo)

I contributi provvisori di Avaria Comune verranno rimborsati dalla Società in proporzione ed entro i limiti della somma assicurata, dietro presentazione delle ricevute di deposito debitamente girate in bianco dal depositante.

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune dovuto dal medesimo in base ad apposito regolamento fatto in conformità alla Legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, sempreché l'atto di avaria comune sia stato diretto ad evitare un danno indennizzabile con la presente polizza.

Qualora la somma assicurata ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico dell'Assicuratore risultasse inferiore al valore contributivo, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione. Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella di polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione.

_____OooOooO_____

SEZIONI A) e B) Garanzia “RCV” e “per conto” nei trasporti via terra

Norme che regolamentano entrambe le sezioni

ART. 21 GARANZIA BAGNAMENTO, CONTAMINAZIONE E COLAGGIO

La copertura si intende altresì operante per:

- danni da bagnamento, qualora le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte;
- rischi di dispersione, colaggio o contaminazione, per merci trasportate a mezzo di autocisterne.

ART. 22 RISCHI SCIOPERI

Si intendono inoltre compresi i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate, causati da:

- scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- terroristi o persone che agiscano per scopi politici.

ART. 23 GARANZIA PER SOSTA A TERRA IN MAGAZZINI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE DEL CONTRAENTE

La perdita o avaria delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini o aree di deposito di proprietà o in gestione del Contraente sono compresi in garanzia sino a concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, della somma di:

€ _____

Si conviene inoltre fra le Parti che la presente garanzia opera a “Primo Rischio Assoluto” rispetto a quanto altrimenti indennizzabile in virtù di altre polizze stipulate dal Contraente, volendo con questo intendere che questa garanzia è valida indipendentemente dalla prestazione complessivamente fornita da dette altre polizze.

I danni e le perdite indennizzabili in base al presente articolo vengono liquidati dalla Società nella misura indicata nella scheda “Franchigie e/o scoperti”.

ART. 24 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE PER FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI

➤ FURTO TOTALE (furto a seguito di sottrazione dell'intero autocarro)

La Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o dell'autocarro, del rimorchio o del semirimorchio – durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendente che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista – a condizione che:

- A) sull'autocarro, sul trattore nonché sul rimorchio o semirimorchio, quando vengono lasciati sganciati, sia correttamente installato e messo in funzione un idoneo dispositivo antifurto certificato da un Organismo accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000),
Gli antifurti per motrici ed autocarri dovranno risultare conformi alla direttiva 95/56 CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o alla norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE.
Gli antifurti per rimorchi e semirimorchi dovranno risultare conformi al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51.
Laddove risulti installato un antifurto conforme al 2° o 3° livello delle norme CEI 79/17 o 79/51 e vengano forniti inequivocabili elementi di testimoniabilità dell'avvenuto inserimento degli stessi, lo scoperto previsto nella scheda “Franchigie e/o scoperti” non verrà applicato;

oppure

- B) gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo;

oppure

- C) gli autoveicoli siano custoditi in locali sorvegliati ininterrottamente da enti e/o persone che rilasciano regolare ricevuta di custodia del veicolo stesso, oppure in aree di sosta, aree portuali o aeroportuali munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;

oltre a quanto precede è fatto obbligo che vengano chiusi tutti i vetri, le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo.

Resta inteso che qualora, in caso di sinistro risarcibile, non ricorressero le condizioni sopraindicate, la Società provvederà ugualmente all'indennizzo spettante a termini di polizza, ma l'importo dovuto verrà liquidato previa deduzione di uno scoperto pari al **20%** - con un minimo di **€ 500,00** - dell'importo indennizzabile.

➤ **FURTO PARZIALE (furto non a seguito di sottrazione dell'intero autocarro)**

La Società risponde dei danni relativi a furto parziale e/o furto di singoli colli interi.

È condizione essenziale che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti che comportino l'assenza anche momentanea dell'autista, vengano rialzati tutti i vetri e chiusi ogni portiera e sportello dell'automezzo.

Gli eventuali danni verranno ammessi al risarcimento sempreché l'automezzo rechi tracce evidenti di scasso e/o effrazione dei mezzi di chiusura.

➤ **FURTO DURANTE LA SOSTA A TERRA IN MAGAZZINI DI PROPRIETÀ E/O GESTIONE DEL CONTRAENTE**

la Società risponde per il furto della merce durante la sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o di transito di proprietà e/o in gestione del Contraente.

L'operatività dell'assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è subordinata alla condizione essenziale che le merci siano custodite in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

Resta inteso che qualora, in caso di sinistro risarcibile, non ricorressero le condizioni sopraindicate, la Società provvederà ugualmente all'indennizzo spettante a termini di polizza, ma l'importo dovuto verrà liquidato previa deduzione di uno scoperto pari al **20%** - con un minimo di **€ 500,00** - dell'importo indennizzabile.

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che Il Contraente non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

ART. 25 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dal Contraente per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

L'assicurazione rimane valida durante eventuali periodi di sosta delle merci anche a terra e in magazzini e/o aree di deposito o transito, prima, durante e dopo il corso del viaggio.

La suddetta copertura rimane altresì valida durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacustri o fluviali.

L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo all'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

ART. 26 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni conseguenti a:

perdita o avaria di merci deperibili, e/o da trasportarsi a mezzo di autoveicoli isotermitici o frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura o deterioramento se non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l'autoveicolo.

ART. 27 CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

L'assicurazione è prestata purché risultino pienamente soddisfatte le seguenti condizioni di assicurabilità:

Trasporti da effettuarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari e relativi a carichi completi di:

- pelli,
- pellicce,
- prodotti farmaceutici,
- computer, televisori, Hi-Fi.

I trasporti devono essere effettuati con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari:

- sugli autocarri adibiti al trasporto, ad eccezione dei "telonati", sia correttamente installato e messo in funzione – durante tutto il tragitto e le eventuali soste con la merce a bordo del mezzo – un sistema di rilevamento satellitare antifurto/antirapina conforme alle norme CEI 79/28, collegato con primaria società di telesorveglianza;

ovvero,

- il viaggio venga effettuato con la presenza di due autisti, con l'obbligo per uno dei due di restare a bordo dell'automezzo, durante le fermate in corso di viaggio da qualsiasi causa dipendenti. Fatto salvo il caso di ricovero del veicolo all'interno di locali/parcheggi sorvegliati e/o custoditi ininterrottamente da enti e/o persone che dietro rilascio di regolare ricevuta di custodia assumano le obbligazioni del depositario. (Valido anche per i "telonati").

In caso di assenza delle suddette misure di prevenzione, la garanzia si intenderà comunque operante ma, in tale evenienza, il risarcimento di eventuali danni verrà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al **25%** - con un minimo di **€ 500,00** - dell'importo indennizzabile.

ART. 28 SPESE DI RIMOZIONE, DISINFEZIONE, FUMIGAZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE, SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE

Limitatamente ai trasporti eseguiti a mezzo autocarri di proprietà e/o gestione diretta della Spett.le Contraente la Società rimborsa le spese dallo stesso sostenute per rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento e distruzione delle merci e/o per lo sgombero della sede stradale dalle merci, a seguito di un sinistro risarcibile in base alla presente polizza.

Dette spese vengono rimborsate dalla Società entro il limite massimo di **€ 3.000,00** per sinistro ciò in eccedenza alle somme massime stabilite nel presente contratto.

_____OooOooO_____

SEZIONE C) - Garanzia "MTO"

Norme che regolamentano l'assicurazione "MTO"

(POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE MULTIMODALE)

ART. 29 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e di contratto, nella sua qualità di spedizioniere e/o spedizioniere/vettore e/o operatore di trasporti multimodali, a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate. La succitata responsabilità dell'operatore di trasporti multimodali è prestata a condizione che siano stati emessi propri documenti di trasporto multimodale in forma scritta

L'Assicurato è pure tenuto indenne da eventuali Sue responsabilità per contributi incombenti al carico in caso di Avaria Generale e/o compenso, spese di salvataggio sopravvenuti nel trasporto marittimo nonché per eventuali trasbordi e/o caricazioni sopra coperta effettuati dagli incaricati del trasporto all'insaputa dell'Assicurato.

Si intendono assicurate merci varie salvo le esclusioni previste al successivo Art. 49 "Merci escluse".

ART. 30 ASSICURAZIONE DELL'AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE NEI CASI DI DOLO E COLPA GRAVE

Qualora all'Assicurato venga contestata l'opponibilità dei limiti di risarcimento previsti dalle leggi ovvero dalle convenzioni internazionali vigenti al momento del sinistro e, a seguito di vertenza giudiziale o per comprovata responsabilità, egli sia tenuto al risarcimento per somme superiori ai predetti limiti, la Società lo terrà indenne di quanto da lui dovuto anche in eccedenza ai limiti stessi sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, della somma ordinaria specificata oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. "Obblighi in caso di sinistro" e "Gestione delle vertenze – spese legali" della sezione – Norme in caso di sinistro.

In tali casi l'impegno della Società si intende valido anche per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato:

c) per dolo, appropriazione indebita e/o colpa grave:

- dei suoi dipendenti e preposti, del sub-vettore e suoi dipendenti e/o suoi preposti,

ovvero

- d'ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto,

quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;

d) per colpa grave dell'Assicurato (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti e le omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori).

Resta inteso che detto impegno della Società è relativo ai risarcimenti dovuti dall'Assicurato nella sua qualità di spedizioniere e/o spedizioniere/vettore e/o operatore di trasporti multimodali.

I danni e le perdite indennizzabili in base al presente articolo, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata nella Scheda "Franchigie e/o scoperti".

La Società rinuncia ad esperire l'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente, salvo i casi di dolo.

ART. 31 LIMITI DI INDENNIZZO

La Società risarcisce lo spedizioniere e/o spedizioniere-vettore delle somme da lui dovute a titolo di responsabilità civile per la perdita o avaria della merce entro il limite previsto dalla legge o dalle Convenzioni Internazionali applicabili per il vettore effettivo.

L'Assicurato non deve assumere o riconoscere una responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto più ampia di quella prevista dalla legge per il vettore effettivo.

La Società risarcisce l'operatore di trasporti multimodali delle somme da lui dovute a titolo di responsabilità civile per la perdita o avaria della merce entro il limite previsto dalla legge, dalle Convenzioni Internazionali applicabili.

In tutti i casi detto limite è fissato sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni mezzo di trasporto, delle somme indicate nella "Scheda riepilogativa" oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. "Obblighi in caso di sinistro" e Gestione delle vertenze – spese legali" della sezione – Norme in caso di sinistro.

ART. 32 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dal Contraente per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

L'assicurazione rimane valida durante eventuali periodi di sosta delle merci anche a terra e in magazzini e/o aree di deposito o transito, prima, durante e dopo il corso del viaggio.

ART. 33 ESCLUSIONI

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria cagionate da:

- a) perdita o avaria di merci deperibili derivanti da variazione di temperatura o deterioramento se non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio o collisione in cui risulti direttamente coinvolto il mezzo di trasporto;
- b) atti od omissioni commessi dall'Assicurato dolosamente (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti o procuratori);
- c) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- e) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci.

_____OooOooO_____

SEZIONE D) - Garanzia "per conto"

Norme che regolamentano l'assicurazione "per conto" via mare, aereo e ferrovia

SPEDIZIONIERE SPEDIZIONIERE/VETTORE – OPERATORE DI TRASPORTI MULTIMODALI

(SONO COMPRESSE LE TRATTE DI CONNESSIONE VIA TERRA PRELIMINARI E FINO A DESTINAZIONE FINALE)

ART. 34 RISCHI ASSICURATI

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate - affidate al Contraente per il trasporto, in esecuzione dei mandati scritti ricevuti dall'Assicurato - subiscono durante il viaggio, con esclusione dei danni derivanti da variazione di temperatura relativamente a trasporti di merci di natura deperibile.

La garanzia assicurativa viene prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione integrate dalle seguenti clausole:

AEREO

- Institute Cargo Clauses (AIR) (excluding sendings by Post) ed. 1.1.2009;
- Institute Strikes Clauses (AIR CARGO) ed. 1.1.2009;
- Institute War Clauses (AIR CARGO) (excluding sendings by Post) ed. 1.1.2009 (con esclusione della tratta terrestre) ed. 1.1.2009.

MARITTIMO

- Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.2009;
- Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009;
- Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009 (con esclusione della tratta terrestre).

FERROVIARIO

- Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.2009;
- Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.2009;

Si intendono inoltre comprese le **operazioni di carico/scarico** effettuate anche da terzi, sul/dal mezzo di trasporto a condizione che dette operazioni vengano effettuate con mezzi meccanici idonei. Si precisa che per "carico" si intende l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto per deporle sullo stesso, e per "scarico" l'operazione esattamente contraria.

ART. 35 VALORE ASSICURABILE

Il valore massimo assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:

- a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali;
- b) il costo di produzione, del trasporto e le spese ed oneri accessori per le merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

ART. 36 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro.

ART. 37 RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.

A tal fine, oltre a quant'altro previsto in polizza, l'Assicurato deve:

- a) esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- b) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

ART. 38 LIMITE DELL'INDENNIZZO

La somma assicurata indicata in polizza costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società oltre ai compensi dei Periti o Commissari di Avaria incaricati e le eventuali spese per l'intervento delle Autorità.

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate, anche in eccedenza ai limiti massimi di indennizzo, nella proporzione in cui la somma assicurata massima sta al valore assicurabile complessivo delle merci caricate sul mezzo di trasporto o singola località o luogo di deposito al momento del sinistro.

ART. 39 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo dovuto in base alla presente polizza è pagato all'Assicurato.

L'indennizzo può essere pagato al Contraente a condizione che l'Assicurato ne dia esplicito consenso scritto e confermi di non beneficiare di altre assicurazioni per lo stesso danno.

ART. 40 DURATA DELLA GARANZIA (applicabile in base ai mezzi di trasporto previsti dalla copertura di polizza)

La garanzia ha inizio dal momento in cui le merci vengono per la prima volta movimentate nel magazzino o nel luogo di deposito di partenza al fine di essere caricate nel/sul mezzo di trasporto per l'inizio del viaggio.

La garanzia continua durante l'eventuale giacenza all'interno dei recinti dello stabilimento del Contraente e prosegue durante l'ordinario corso del viaggio fino a che le merci non siano consegnate al Magazzino del ricevitore od altro Magazzino finale nella località di destinazione, con l'intesa che il periodo di giacenza prima della consegna finale non potrà eccedere i seguenti termini:

- **15 giorni nella località di destino (per le spedizioni a mezzo ferrovia);**
- **30 giorni nell'aeroporto di sbarco (per le spedizioni aeree);**
- **60 giorni nel porto di sbarco (per le spedizioni marittime);**

e ciò a decorrere dalla data di arrivo delle merci.

La validità della garanzia non sarà pregiudicata da cambiamenti di percorso, trasbordi forzati e non forzati purché non decisi dal Contraente e/o non provocati dalla Stessa e/o dai suoi dipendenti, mandatari e preposti, e salvo ove ne sia il caso, il diritto della Società a percepire un adeguato soprapremio da stabilirsi di comune accordo tra le Parti.

ART. 41 CLASSIFICAZIONE ED ETA' DELLE NAVI

Per quanto concerne le spedizioni marittime, l'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto sia effettuato con caricazione sottocoperta su navi in acciaio a propulsione meccanica propria e aventi le caratteristiche indicate nell'allegata "Clausola di classificazione ed. 1.1.2001".

Pertanto, ove la caricazione avvenisse su navi aventi caratteristiche diverse, il Contraente è tenuta a dare alla Società tempestivo avviso e la Società si riserva il diritto di applicare l'eventuale soprapremio indicato all'Art. 63 punto 2) che segue. La Società non risponde altresì dei sinistri a determinare i quali abbia concorso la colpa grave dell'Assicurato nell'utilizzazione del mezzo di trasporto, ove di questo l'Assicurato disponga, ovvero nella scelta del mezzo di trasporto o del vettore, spedizioniere o altro intermediario allorché il trasporto sia affidato a terzi.

ART. 42 CARICAZIONE SOPRA COPERTA

Per merci caricate sopra coperta la garanzia assicurativa si intende prestata alle piene Condizioni di Polizza - compresi i rischi di getto e/o asporto della merce da parte del mare - fatta eccezione per le merci non containerizzate per le quali s'intendono esclusi i rischi di ruggine e ossidazione, salvo che siano concordati tra le Parti.

ART. 43 AVARIA COMUNE

I contributi provvisori di Avaria Comune verranno rimborsati dalla Società in proporzione ed entro i limiti della somma assicurata, dietro presentazione delle ricevute di deposito debitamente girate in bianco dal depositante.

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune dovuto dal medesimo in base ad apposito regolamento fatto in conformità alla Legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, sempreché l'atto di avaria comune sia stato diretto ad evitare un danno indennizzabile con la presente polizza.

Qualora la somma assicurata ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico dell'Assicuratore risultasse inferiore al valore contributivo, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione. Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella di polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione.

ART. 44 ABBANDONO

L'Assicurato, limitatamente a sinistri verificatisi nel corso del viaggio marittimo o aereo o per acque interne e risarcibili a termini del contratto, può abbandonare all'Assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dagli Artt. 541 e 1007 del Codice della Navigazione.

_____OooOooO_____

SEZIONE E) - Garanzia "ARES"

Norme che regolamentano l'assicurazione "ARES" (errori ed omissioni)

ART. 45 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso, nella sua qualità di spedizioniere (mittente, ricevitore, transitario) e/o spedizioniere vettore e/o operatore di trasporti multimodali, fosse tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile verso il Committente o nei confronti di un terzo o di colui al quale l'interesse spettava in conseguenza di errori e/o omissioni - suoi e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi di cui l'Assicurato stesso si avvale - che sorgano in stretto nesso con l'espletamento degli ordini di spedizione ricevuti.

ART. 46 RISCHI ASSICURATI

Fermo restando il disposto dell'art. 45) che precede, si elencano qui di seguito, a titolo esemplificativo ma non riduttivo, i rischi per i quali è prestata l'assicurazione:

- a) erronea scelta o scelta non accurata del vettore o del mezzo di trasporto;
- b) errore od omissione nelle disposizioni impartite al vettore per l'esecuzione del trasporto;
- c) mancato avviso al mittente o al destinatario;
- d) mancata, erronea o ritardata esecuzione/consegna della spedizione incluse le spese per l'invio delle merci all'esatta destinazione;
- e) errata consegna delle merci a soggetto che non disponeva del documento di trasporto rappresentativo delle stesse;
- f) insufficienza di indirizzo;
- g) mancato o erroneo espletamento di istruzioni circa la riscossione di tributi, noli o controvalore delle merci (spedizioni gravate da contrassegno/rivalse/vincolo di incasso);
- h) mancata o erronea eliminazione dei contrassegni di origine;
- i) mancata o erronea compilazione e/o inoltro di documenti che siano in stretto nesso con l'esecuzione di ordini di spedizione e trasporto (documenti doganali compresi);
- j) perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai clienti dell'Assicurato in conseguenza dell'irrogazioni di sanzioni amministrative, del cui pagamento l'Assicurato non sia obbligato, anche in solido con il cliente (e salvo il caso di insolvenza dello stesso), ai sensi delle disposizioni vigenti (con riduzione del massimale ad un terzo del massimale base);
- k) omissioni o errori nel far valere i diritti di regresso;
- l) mancato o erroneo prelievo di campioni e/o errata constatazione di pesi e misure;
- m) erronea scelta o scelta non accurata dello spedizioniere ricevitore o intermedio;
- n) mancata o erronea e/o insufficiente riscossione di premi, provvigioni, rimborsi ecc. in dipendenza di smarrimento, mancata o erronea compilazione di documenti, compresi quelli doganali, anche non in stretto nesso con un ordine di spedizione;
- o) i costi di rimozione, disinfezione o quarantena, fumigazione e distruzione di merci a seguito di un sinistro o di un ordine delle Autorità competenti;
- p) mancata o errata stipulazione per conto del mandante di assicurazione sulle merci durante il trasporto in presenza di ordine scritto in tal senso;
- q) danni indiretti, conseguenti a un rischio garantito, non derivanti da obbligazioni deliberatamente assunte dall'Assicurato con il mandante (entro il limite massimo di € 15.000,00 per sinistro).

ART. 47 RISCHI ESCLUSI

Dall'assicurazione sono esclusi:

- a) i danni provocati dolosamente dall'Assicurato, dal suo legale rappresentante o procuratore;
- b) tutti i danni materiali subiti dalle merci e in particolare quelli conseguenti a rischi che possono venire coperti da contratti di assicurazione trasporti, incendio, furto, responsabilità civile, crediti, cauzioni e fedeltà salvo che non si tratti di danni conseguenti ai rischi di cui al punto d) dell'art. 46) che precede;
- c) i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da

scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari ; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi ; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;

- d) danni derivanti da atti di guerra, terrorismo, scioperi, sommosse, atti vandalici, insurrezioni, tumulti, occupazioni militari, invasioni e sequestro salvo che il rischio non abbia origine da un errore dell'Assicurato coperto dalla presente polizza;
- e) salvo quanto previsto dalla lettera q) riportata nell'art. 46) che precede, sono esclusi i danni che non derivano da accordi generalmente in uso tra lo spedizioniere ed il suo mandante (ad esempio penalità contrattuali e garanzia dei termini di resa) oppure da accordi con i quali venga ampliata la responsabilità legale dello spedizioniere o dello spedizioniere vettore;
- f) danni a persone;
- g) danni originati da uno dei rischi previsti dalle lettere c) e d) del presente articolo, qualora l'Assicurato non presenti prova che gli stessi non risultano originati da detti rischi;
- h) le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, ad eccezione di quanto previsto alla lettera j) del suddetto Art. 46);
- i) danni conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di denaro o di titoli al portatore;
- j) i danni conseguenti al trattamento di dati personali o alla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;
- k) reclami concernenti spedizioni di oggetti preziosi, gioielli, valori ed esplosivi, armi o munizioni da guerra, animali, prodotti deperibili.

Resta infine inteso e convenuto che la presente polizza non copre in ogni caso la responsabilità del proprietario o conducente per danni cagionati a terzi dalla circolazione o navigazione di veicoli, natanti e aeromobili utilizzati/noleggiati (a tempo o a viaggio) dall'Assicurato nell'espletamento dell'attività formante oggetto dell'assicurazione sia o no l'Assicurato stesso vettore o proprietario di detti mezzi.

ART. 48 DIRITTI DI REGRESSO

La Società rinuncia al diritto di regresso nei soli confronti:

- a) dell'Assicurato;
- b) delle filiali dell'Assicurato;
- c) delle agenzie dell'Assicurato aventi sede in Italia, intendendosi per agenzie i mandatarî dell'Assicurato che agiscono in procura dell'Assicurato stesso;
- d) di amministratori, dirigenti, impiegati e operai di tutti gli enti di cui ai predetti punti a), b), c);

restando inteso che qualora gli enti di cui ai punti b), c) fossero a loro volta assicurati, l'azione di regresso potrà essere effettuata nei limiti delle garanzie e massimali previsti dalle polizze da essi contratte.

_____OooOooO_____

NORME CHE REGOLAMENTANO TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA

ART. 49 MERCI ESCLUSE

È esclusa dall'assicurazione la perdita o avaria di:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso;
- b) autoveicoli, imbarcazioni e yacht, oggetti d'arte, animali vivi, piante e fiori, masserizie nonché carichi completi di tabacchi.

ART. 50 PAESI ESCLUSI

Sono comunque esclusi i trasporti e/o spedizioni per, da, attraverso, o le giacenze nei seguenti Paesi e Territori:

Afghanistan - Corea del Nord - Cuba - Iran - Iraq - Liberia – Libia - Siria - Sudan – Venezuela - Russia, Bielorussia, Ucraina (incluse le regioni della Crimea, Luhansk e Donetsk), compresi i loro territori e possedimenti e qualsivoglia stato o suddivisione politica degli stessi - nonché trasporti terrestri effettuati ad est del 42° meridiano (autocarro/ferrovia).

Infine, sono espressamente escluse dalla presente garanzia le spedizioni in Paesi aventi disposizioni di Legge che impongono la copertura Assicurativa con Compagnie di Assicurazioni locali nonché soggetti alla clausola "Sanction Limitation and Exclusion Clause – 11.08.2010".

ART. 51 ALTRE CLAUSOLE

Formano parte integrante della presente polizza le seguenti clausole allegate:

- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10.11.2003;
- Marine Cyber Endorsement LMA5403 – 11.11.2019
- Communicable Disease Exclusion (Cargo) JC2020-011 - ed.17.04.2020
- Five Powers War Clause JC2023-024 – ed.6th Jan 2023.
- Cargo ISM Endorsement - JC 98/019 ed. 1.05.1998
- Termination of Transit Clause (TERRORISM) - JC 2001/056 ed.20.11.2001
- Clausola di classificazione ed. 1.1.2001

ART. 52 VALIDITÀ TERRITORIALE

La presente polizza opera nell'ambito dei seguenti limiti territoriali:

SEZIONE A) + B) - Garanzie "RCV" + "Per conto" nei trasporti via terra

La garanzia è prestata per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali qui di seguito indicati:

- nell'ambito dei territori della **Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

la garanzia è prestata altresì per i trasporti effettuati:

- Nell'ambito del **territorio europeo**, (trasporti soggetti alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo con legge 27 aprile 1982, n. 242, per brevità più avanti indicata come "C.M.R.").

Si intendono comunque esclusi i trasporti per, da, attraverso, o le giacenze in Russia, Bielorussia o Ucraina (incluse le regioni della Crimea, Luhansk e Donetsk), compresi i loro territori e possedimenti e qualsivoglia stato o suddivisione politica degli stessi, nonché gli altri Stati della C.S.I. ad est del 42° meridiano.

- Tra altri Paesi di seguito indicati: **Turchia**, _____

Con riferimento ai trasporti in regime di "C.M.R." e ad integrazione di quanto previsto nella Scheda "Massimali/Somme assicurate", si precisa che:

Con particolare riferimento ai trasporti internazionali, il limite dell'obbligazione della Società è costituito dal limite previsto dalla C.M.R., Art. 23 - paragrafi 1), 2), 3), 4), 7), 8) e 9) - ed Art. 25 sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. "Obblighi in caso di sinistro" e Gestione delle vertenze - spese legali" della sezione - Norme in caso di sinistro delle somme specificate nella Scheda. "Massimali/Somme assicurate" La Società è comunque estranea ad eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato per mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all'atto della consegna della merce (C.M.R., Art. 21).

SEZIONE C) + D) - Garanzie "MTO" + "Per conto" nei trasporti via mare e aereo

La garanzia è prestata per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali del Mondo Intero.

Si precisa tuttavia che - relativamente ai soli rischi "Guerra e Scioperi" di cui alle Institute War Clauses e Institute Strikes Clauses - per eventuali spedizioni da/per/attraverso Paesi e/o Aree Geografiche con rischio classificato **"3.2 o superiore"** come rilevabile dal sito internet <https://watchlists.ihsmarkit.com/watchlists-viewer>, la relativa copertura potrà essere richiesta di volta in volta prima dell'inizio del viaggio a tassi e condizioni da concordarsi.

Nel caso in cui non fosse rispettata la condizione di cui sopra, la spedizione s'intenderà comunque coperta alle condizioni di Polizza ma con l'esclusione dei danni derivanti dai rischi guerra e scioperi.

ART. 53 ESTENSIONE PER MERCI AFFIDATE A SUB- VETTORE

È compresa nell'assicurazione l'eventuale perdita o avaria subite da merci che Il Contraente abbia affidato ad un sub-vettore per l'esecuzione del trasporto; in tali casi l'assicurazione è operante anche per perdita o avaria dovuta ad:

- a) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- b) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che Il Contraente non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

ART. 54 PAGAMENTO DEL PREMIO, EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE ED ELEVAZIONE DEL PERIODO DI MORA

I premi sono dovuti per intero, ancorché ne sia stata convenuta la loro rateazione.

In deroga a quanto stabilito dall'Art. 1901 C.C. ed alle Condizioni Generali di polizza, il termine utile per il pagamento delle rate di premio e degli eventuali conguagli previsti dal contratto si intende elevato da 15 a 30 giorni.

Resta inteso, in caso di mancato pagamento nei termini predetti, che la garanzia verrà sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno e riprenderà alle ore 24.00 del giorno di pagamento.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo il pagamento del premio o della prima rata di premio.

_____OooOooO_____

NORME IN CASO DI SINISTRO

ART. 55 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
- b) provvedere al recupero ed alla conservazione delle merci trasportate;
- c) darne immediato avviso alla Società e richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito della Società più vicino al luogo in cui il sinistro si è verificato od il danno è stato scoperto; ove possibile l'accertamento del danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore delle merci;
- d) non apportare, in quanto possibile, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito della Società;
- e) trasmettere il reclamo, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per la raccolta di elementi per la difesa nonché, se la Società lo chiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità;
- f) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni possibile responsabile;
- g) compiere in nome proprio tutti gli atti, anche giudiziari, che fossero richiesti dalla Società.

In caso di incendio o grave sinistro l'Assicurato deve comunque presentare denuncia scritta all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro.

ART. 56 Obblighi specifici in caso di furto o sottrazione delle merci (per sezione RCV e Danni per conto nei trasporti via terra)

In caso di furto o sottrazione delle merci, l'Assicurato o chi per esso deve presentare immediata denuncia all'Autorità competente.

Per i sinistri rientranti in garanzia ai sensi dell'Art. 25) delle "Norme che regolamentano l'assicurazione per entrambe le sezioni "RCV" e "per conto" nei trasporti via terra - tale denuncia, oltre a tutti i dettagli dell'avvenimento, deve indicare in particolare:

- i dati di identificazione dell'autocarro o del trattore e/o del rimorchio o semirimorchio (marca, tipo, targa e gli altri elementi di riconoscimento);
- ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autoveicolo;
- l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia deve essere consegnata alla Società.

I sinistri rientranti in garanzia ai sensi dei suddetti articoli devono essere denunciati alla Società mediante telegramma, telex, telefax o telefono immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di provata impossibilità a rispettare detto termine. In caso di ritrovamento del veicolo deve essere immediatamente chiesto l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito della Società, affinché – prima della riconsegna del veicolo da parte delle Autorità - sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale apparecchio antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo.

In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui sopra la Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo. Se invece l'inosservanza è dipesa da colpa la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, adozione ed utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, alterazione dolosa delle tracce del sinistro.

ART. 57 Documentazione supplementare da presentare in caso di danno (per sezione RCV e Danni per conto nei trasporti via terra)

In caso di danno, oltre a quanto sopra, dovranno essere prodotti alla Società:

- la lettera di vettura delle merci danneggiate e/o mancanti;
- la fattura del nolo conteggiato per il trasporto delle merci suddette;
- la fotocopia della pagina del Registro I.V.A. del Contraente sulla quale è stata registrata la fattura di cui sopra.

Qualora il Contraente si trovi nella provata impossibilità di esibire alla Società uno o più dei documenti suddetti, il Contraente medesimo deve provare con altri documenti (documenti di trasporto, contratti singoli e/o cumulativi, scambio di corrispondenza e/o telex e/o telegramma e/o telefax scambiati con il committente, etc.) che per le merci danneggiate e/o mancanti sussisteva una sua precisa responsabilità coperta ai sensi della presente polizza.

ART. 58 PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI CHIUSA ISTRUTTORIA

La Società indennizza l'avente diritto anche in mancanza della copia del decreto di archiviazione previsto dall'Art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa istruttoria), fermo restando l'impegno dell'Assicurato a farlo pervenire alla Società non appena venga messo a sua disposizione dalle Autorità.

Qualora da tale atto dovesse risultare che la Società - ai sensi di polizza - non avrebbe avuto alcun obbligo di indennizzo del danno, l'Assicurato si impegna a rifondere alla Società l'importo dalla stessa liquidato e ciò dietro semplice richiesta della Società medesima.

ART. 59 GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente, la gestione stragiudiziaria e giudiziaria delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa del Contraente in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta del Contraente, la Società la informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente per i legali od i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 60 FRANCHIGIA PERITALE

A parziale deroga di quanto previsto al precedente Art. "Obblighi in caso di sinistro", il Contraente è dispensato dagli adempimenti di cui ai punti c), d):

- in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore al momento della riconsegna delle merci, fino al momento in cui non gli pervenga un preciso reclamo scritto od il danno non appaia evidente.
- in caso di danno di importo preventivato inferiore ad € 1.500,00.

_____OooOooO_____

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

ART. 61 NOTIFICA DEI RISCHI

Sezione A) – B) – C) – E) -D) (via ferrovia nell'ambito del territorio europeo, con esclusione degli Stati della C.S.I. ad est del 42° meridiano - Crimea.)

Il Contraente è esonerato dalla notifica dei singoli "ordini di assicurazione". In tal caso l'esplicito addebito del premio di assicurazione nella fattura relativa al nolo per il trasporto è considerato prova sufficiente dell'ordine di assicurazione ricevuto dallo spedizioniere o dal vettore.

Sezione D) – Garanzia "per conto" (via mare e aereo e ferrovia Extra-Europa)

Il Contraente notificherà di volta in volta gli estremi delle spedizioni a mezzo degli appositi "bollettini di assicurazione" forniti dalla Società, oppure a mezzo telefax o posta elettronica, prima dell'inizio del rischio.

Se al momento della notifica dei rischi il Contraente non fosse in possesso di tutti gli elementi atti all'identificazione della partita, potrà ugualmente effettuare l'applicazione, impegnandosi a fornire tutti gli elementi mancanti non appena saranno a sua conoscenza.

ART. 62 TASSI, determinazione e regolazione del PREMIO

Si conviene di stabilire i seguenti tassi di premio:

- | | |
|--|----------------|
| 1) SEZIONE A) - Garanzia "RCV" (compresa garanzia ARES) | 0, ...% |
| SEZIONE B) - Garanzia "per conto" (via terra) | 0, ...% |
| SEZIONE C) - Garanzia "MTO" (compresa garanzia ARES) | 0, ...% |
| SEZIONE D) - Garanzia "per conto" (via ferrovia) | 0, ...% |

Il premio annuo viene calcolato applicando i tassi sopraindicati al valore del **fatturato noli (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse"** tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A.

All'inizio del periodo assicurativo il Contraente versa un acconto di premio calcolato sulla stima preventiva dei parametri sopraindicati.

Detto acconto viene acquisito dalla Società. Si potrà procedere ad una restituzione di detto acconto solo nel caso di cessazione e/o di sospensione a tempo indeterminato dell'attività del Contraente - documentata mediante certificato della locale C.C.I.A.A., - o in caso di recesso. Nei suddetti casi il rimborso verrà effettuato al netto delle imposte già versate e della eventuale differenza attiva di premio spettante alla Società sulla base del fatturato relativo al periodo di rischio corso.

Entro **90 giorni** dal termine del periodo assicurativo il Contraente deve fornire alla Società le copie della documentazione atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto e dovrà pagare l'eventuale differenza attiva risultante entro 30 giorni dalla data di presentazione della regolazione premio redatta dalla Società.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

2) SEZIONE D) - Garanzia "per conto" (via mare e aereo e ferrovia Extra-Europa)

Si conviene di stabilire i seguenti tassi di premio da applicare sulla base delle categorie merceologiche di cui alla tabella allegata:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) Merci categoria A | 0, ...% |
| 2) Merci categoria B | 0, ...% |

3) Merci categoria C	0,...%
4) Merci categoria D	0,...%
5) Premio Minimo per ogni singola spedizione	€ 0,00

Con riferimento a quanto previsto dall'Art. 52 "Validità territoriale", potranno essere applicati soprapremi Rischi Guerra e Scioperi diversi da quelli standard.

Per quanto concerne le spedizioni marittime, i tassi di premio sopraindicati si intendono validi per carica su navi aventi le caratteristiche indicate all'Art. 41 "Classificazione ed età delle navi".

Per le navi regolarmente classificate come previsto dall'allegata "Clausola di classificazione" e di età superiore a 15 anni (10 per portarinfuse o "combination carriers") al momento della spedizione, verranno applicati i seguenti soprapremi:

spedizioni aventi valore fino a € 250.000,00:

Nessun soprapremio

spedizioni aventi valore superiore a € 250.000,00:

- portarinfuse da 10 a 20 anni: nessun soprapremio
- navi da 16 a 20 anni: nessun soprapremio
- navi da 21 a 25 anni 0,10% lordo
- navi da 26 a 30 anni 0,20% lordo

Spedizioni su navi "porta-containers":

Nessun soprapremio

Il premio della presente sezione di polizza viene determinato mediante l'applicazione dei tassi di premio di cui sopra al valore totale delle spedizioni effettuate e notificate come previsto dal relativo Articolo della presente Scheda.

Sulla scorta delle notifiche ricevute dalla Società la stessa redigerà trimestralmente un documento di addebito per il pagamento dei premi dovuti che la Spettabile Contraente si impegna a corrispondere a presentazione del documento stesso. Dalla prima/e regolazione verrà detratto l'eventuale premio minimo comunque acquisito incassato alla firma della presente polizza.

I suddetti tassi di premio sono lordi, comprensivi del soprapremio rischi guerra e scioperi (nella misura standard prevista dal mercato internazionale), per le spedizioni aeree, nave e nave- traghetto e dei soli rischi scioperi per le spedizioni terrestri, delle addizionali di gestione del 10% e delle tasse governative vigenti.

CONTEGGIO DEL PREMIO ANNUO:

Il deposito premio annuo lordo – comunque acquisito dalla Società - si intende stabilito in € _____, e viene suddiviso come segue:

Sezione	Fatturato Noli	Tasso	Premio imponibile	Tasse (12,50%)	Totale
Sezione A)	€ 000.000,00	0,...%	€	€	€
Sezione B)	€ 000.000,00	0,...%	€	€	€
Sezione C)	€ 000.000,00	0,...%	€	€	€
			Premio netto	Tasse (7,50%)	Totale
Sezione D)	Deposito premio		€	€	€

Per il primo esercizio assicurativo previsto dalla presente polizza dalle **ore 24.00 del** alle **ore 24.00 del.....**, il Contraente versa il suddetto importo suddiviso come segue:

_____ **OooOooO** _____

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le Parti concordano le seguenti Condizioni Particolari che derogano nei termini ed alle modalità indicate, quanto previsto nelle Condizioni Generali e nelle Norme che regolamentano l'assicurazione per tutte le sezioni di polizza.

_____ **OooOooO** _____

ALLEGATI

- Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.2009
- Institute Cargo Clauses (AIR) (excluding sendings by Post) ed. 1.1.2009
- Institute War Clauses (CARGO) ed. 1.1.2009
- Institute War Clauses (AIR CARGO) (excluding sendings by Post) ed. 1.1.2009
- Institute Strikes Clauses (CARGO) ed. 1.1.2009
- Institute Strikes Clauses (AIR CARGO) ed. 1.1.2009
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10.11.2003
- Marine Cyber Endorsement LMA5403 – 11.11.2019
- Communicable Disease Exclusion (Cargo) JC2020-011 - ed.17.04.2020
- Five Powers War Clause JC2023-024 – ed.6th Jan 2023.
- Termination of Transit Clause (TERRORISM) JC 2001/056 ed. 20.11.2001
- Cargo ISM Endorsement – JC 98/019 I May 1998
- Sanction Limitation and Exclusion Clause ed. 11.8.2010
- Clausola di Classificazione
- Tabella categorie merceologiche

_____OooOooO_____

DICHIARAZIONI ASSICURATO / CONTRAENTE - FIRMA CONTRATTO

La Società presta il consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è tenuto a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

La Contraente

(Timbro e Firma)

Chubb European Group SE

Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi -



Emessa in duplice esemplare ad un solo effetto. Letta, firmata e scambiata fra le parti.

Milano, 6 marzo 2024

L'importo di € **0,00** è stato pagato oggi _____ L'Esattore _____

DICHIARAZIONI DA APPROVARSI SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Condizioni Generali di assicurazione

Art. 01 - Durata del contratto

Art. 02 - Disdetta del contratto

Art. 03 - Disdetta rischi guerra e scioperi

Art. 07 - Disposizioni di Legge e Giurisdizione

Norme che regolamentano l'assicurazione per entrambe le sezioni "RCV" e "per conto" nei trasporti via terra (sezione A+B)

Art. 25 - Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci

Art. 28 - Condizioni di assicurabilità

Norme che regolamentano l'assicurazione per tutte le sezioni di polizza

Art. 54 - Pagamento del premio, effetto dell'assicurazione ed elevazione del periodo di mora

Norme in caso di sinistro

Art. 56 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste nel presente contratto; condizioni e modalità contrattuali che dichiara dunque di conoscere ed approvare.

IL CONTRAENTE

(Timbro e firma)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le Condizioni di Assicurazione, il Documento Informativo per il Contraente, e il Modulo di proposta, ove previsto.

Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nella documentazione precontrattuale precedentemente consegnata, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare ed eventualmente a derogare quanto disciplinato nella predetta documentazione precontrattuale.

IL CONTRAENTE

(Timbro e firma)

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi:

Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano

Fax: 02.27095.430

Email: ufficio.reclami@chubb.com

L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.

LUOGO E DATA

Firma della Contraente
(se Ente, Ditta o Società apporre anche il timbro)

Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre, nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e data:

La Contraente
(Timbro e firma)

TABELLA CATEGORIE MERCEOLOGICHE

CODICE	CATEGORIA MERCEOLOGICA
A	Abbigliamento, Calzature ed Accessori
A	Tessuti / tappeti
A	Pelli conciate/finite
A	Computers, TV, Hi-Fi, Elettronica di consumo.
A	Macchine fotografiche e cineprese
A	Merci a temperatura controllata
A	Alimentari freschi / deperibili
A	Liquori
A	Medicinali/Farmaceutici/Parafarmaceutici
A	Articoli di Profumeria/cosmetici
A	Metalli non ferrosi
A	Vetri, Fragili, cristallerie, ceramiche
A	Orologi/bigiotteria
B	Alimentari confezionati non a temperatura controllata e/o freschi
B	Alimentari alla rinfusa
B	Filati
B	Elettrodomestici / Casalinghi
B	Ferramenta / Utensili
B	Pelli grezze o semilavorate / cuoio
B	Accessori per arredamento e arredobagno
B	Accessori / ricambi auto
B	Carta (in bobine e confezionata)
C	Mobili
C	Serramenti
C	Sanitari
C	Prodotti chimici, Vernici in barattoli / fusti
C	Alimentari in cisterna (escluso liquori)
C	Alimentari e bevande in bottiglie di vetro (escluso liquori)
C	Cereali alla rinfusa
C	Legname lavorato, Truciolare, Compensato,
C	Macchinario di precisione ad alta tecnologia
C	Granito, Marmo, Pietra in lastre o marmette
C	Acciaio in coils / tubi
D	Macchinario industriale pesante
D	Granito, Marmo e pietra in blocchi
D	Acciaio / Ferro (escluso coils e tubi), in pani, bramme, tondino, rottami
D	Granulato plastico, cemento, minerali alla rinfusa
D	Legname grezzo in tronchi
D	Cemento
D	Alimentari e bevande in lattine / bottiglie di plastica (escluso liquori)

Ed. 10.11.2003

**INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND
ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE****This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith**

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

CL. 370

Ed. 10.11.2003

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DA ARMI CHIMICHE,
BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE**

In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione,

1. sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:
 - 1.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
 - 1.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - 1.3 armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
 - 1.4 elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici;
 - 1.5 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

CL. 370

Ed. 11.11.2019

MARINE CYBER ENDORSEMENT

1. Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.
2. Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.
3. Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

LMA5403

11 November 2019

Libera Traduzione

1. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 3. sotto riportato, questa assicurazione non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus informatico o processo informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico.
2. Fermo restando quanto previsto dalle condizioni, limitazioni ed esclusioni della polizza a cui la presente clausola risulta allegata, l'indennizzo altrimenti ivi risarcibile non sarà pregiudicato dall'uso o dall'impiego, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, processo informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico, se tale uso o processo non siano finalizzati ad arrecare un danno.
3. Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo o da persona che agisca per scopi politici, il paragrafo 1. non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

LMA5403

11 November 2019

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION**(Cargo)**

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this insurance does not insure any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - 2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - 2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - 2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, damage to human health, human welfare or property.

JC2020-011
17 April 2020**Libera Traduzione**

1. A prescindere da quanto previsto all'interno della presente assicurazione, l'assicurazione stessa non copre alcuna perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura, causati, derivanti, risultanti, conseguenti o connessi ad una malattia trasmissibile oppure per timore o paura (sia reale che percepita) di una malattia trasmissibile indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che abbia contribuito agli stessi contemporaneamente o in qualsiasi altro ordine.
2. Per quanto indicato nella presente clausola, una malattia trasmissibile deve intendersi una malattia che può essere trasmessa attraverso qualsiasi sostanza o agente da un organismo ad un altro laddove:
 - 2.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, un virus, batterio, parassita o altro organismo o variante dello stesso, sia vivo che non e
 - 2.2. la modalità di trasmissione, sia diretta che indiretta, include ma non è limitata a, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da e a qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
 - 2.3. la malattia, sostanza o agente possono causare o minacciare una lesione corporale, infermità, danno alla salute umana, al benessere umano o alla proprietà.

JC2020-011
17 April 2020

Five Powers War Clause

Where any war risks coverage is provided by underwriters, this(re)insurance excludes loss damage liability or expense arising from the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following: United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China.

JC2023-024
6th Jan 2023**Libera traduzione**

Qualora gli Assicuratori forniscano una copertura contro i rischi di guerra, la presente (ri)assicurazione esclude le perdite, i danni, le responsabilità o le spese derivanti dallo scoppio di una guerra (indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una dichiarazione di guerra) tra uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa, Repubblica Popolare Cinese.

Sanction Limitation and Exclusion Clause

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

JC2010/014, 11 August 2010

Libera traduzione della Clausola:

La Società non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo prestato dall'Assicuratore.

Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.

Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Certificato di Assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'Assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'Assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento da parte dell'Assicuratore di una somma di denaro, per ogni giorno d'inabilità temporanea, oppure per ogni giorno di ricovero in istituti di cura, in conseguenza di infortunio o malattia.

Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

Disdetta: la comunicazione che il Contraente o l'Assicuratore deve inviare all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di interrompere il contratto di assicurazione.

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Franchigia/Scoperto: Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice “**Assoluta**” quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La franchigia si dice invece “**Relativa**” quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.

Esempio di funzionamento di franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.

Inabilità Temporanea: l'incapacità fisica, totale o parziale e per una durata limitata nel tempo, a svolgere le proprie mansioni lavorative.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

Massimale/Limite di Indennizzo o di Risarcimento/Somma Assicurata: L'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore paga il danno di un sinistro indennizzabile o presta la garanzia prevista in polizza. Il massimale può essere specificamente operante “**per sinistro**”, nel qual caso è l'importo massimo indennizzabile in relazione al singolo sinistro o prestazione, oppure “**per periodo assicurativo**”, e in questo caso rappresenta l'importo massimo indennizzabile per il complesso di tutti i sinistri e tutte le garanzie relativi a tale periodo.

Periodo Assicurativo/di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto di assicurazione, riportate nella Scheda di Polizza o sul Certificato di Assicurazione.

Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. Nel

caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Polizza Collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un Contraente nell'interesse di più soggetti assicurati in virtù di un particolare vincolo che ha con essi (ad esempio dal datore di lavoro per i suoi dipendenti).

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Riserve: le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

Scheda di Polizza: la parte della polizza contenente i dati generali del contratto (come i dati anagrafici del Contraente, il numero identificativo del contratto, la data di effetto e scadenza) e gli ulteriori elementi che descrivono il rischio assicurato (come il massimale e le franchigie).

Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso coperto.

Sottolimit: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.